



Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

PUBBLICAZIONE SCHEMA ATTO DELIBERATIVO RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA GRUPPO AEB/GELSIA

(ARTICOLO 5, COMMA 2, D.LGS.175/2016)

Ai sensi dell'articolo 5¹, comma 2, del D.Lgs.175/2016, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, si pubblica lo schema di atto deliberativo ad oggetto "Riorganizzazione societaria Gruppo AEB/Gelsia - Determinazioni conseguenti", per un periodo di dieci giorni, dal 29 giugno al 9 luglio 2019.

Lissone, 29 giugno 2019

Il Dirigente
Settore Finanze e Bilancio
Dott. Giovanni Magni

¹ Art. 5 (Oneri di motivazione analitica)

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

3. L'amministrazione invia fatto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21 - bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle universalità o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione regionale di controllo sugli enti medesimi.